

Speciale

Manovra anticrisi >>

La Manovra del Governo **non aiuta la crescita imprenditoriale**. Servono politiche dell'offerta che aumentino l'efficienza del sistema anche con un alleggerimento della tassazione, che grava sul lavoro. E' apprezzabile la Manovra quando cerca di ottenere una certa austerità - tagli alla macchina pubblica e alle spese improduttive - e quando attacca elusione ed evasione, vuole contrastare il fenomeno delle imprese che cessano l'attività entro un anno dall'inizio (purché sia fatto coscienziosamente come lotta alla irregolarità e all'abusivismo). Alcune misure inserite nella Manovra (per esempio quella riguardante le reti di imprese) non toccano minimamente il segmento manifatturiero delle MPI.

Altre, invece, non razionalizzano le risorse e non riorganizzano la spesa secondo criteri di rigore e sviluppo.

Dovremmo chiedere al Governo: quale è l'intensità dello sviluppo a vantaggio delle nostre imprese? Quali le risorse ad esse dedicate, le agevolazioni e, infine, i benefici? Una Manovra, tra l'altro, che non ha preso minimamente in considerazione il rifinanziamento della detrazione del 55% sulla riqualificazione energetica degli edifici. Un benefici con ricadute sui cittadini e sulle piccole imprese. Ricordiamo che il Decreto legge della Manovra dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro la fine di luglio.



Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Confartigianato
Imprese

Vediamo in sintesi le misure che interessano maggiormente il mondo delle piccole imprese:



IMMOBILI

Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento (artt. 18 e 19, comma 12)

I Comuni sono tenuti a **“partecipare” all'attività di accertamento fiscale e contributivo attraverso la segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla GdF nonché all'INPS degli “elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi”.**

- » i Comuni sono tenuti ad istituire il **“Consiglio tributario”** (i Comuni con meno di 5.000 abitanti potranno consorziarsi ed istituire un unico Consiglio). Consiglio tributario dovrà **fissare le modalità** con le quali attuare la **collaborazione con l'Agenzia del Territorio per la rilevazione degli immobili che non risultano dichiarati in Catasto;**
- » l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del Comune le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ivi residenti e, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, invierà una segnalazione al Comune, il quale, entro 60 giorni dovrà comunicare ogni elemento in suo possesso, utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto accertato.

Anagrafe immobiliare integrata (art. 19)

Dall'**1.1.2011** è attivata la **“Anagrafe immobiliare integrata”**, costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, con la quale viene attestato ai fini fiscali lo stato di integrazione delle banche dati disponibili per ciascun immobile, individuando il soggetto titolare dei relativi diritti reali.

Immobili che non risultano dichiarati in catasto (commi da 8 a 12)

I titolari di diritti reali su immobili che:

- » **non risultano dichiarati** in Catasto;
- » a seguito di interventi edilizi sull'immobile, **non hanno dichiarato in Catasto la conseguente variazione di consistenza o destinazione; entro il 31.12.2010** sono tenuti a presentare la **dichiarazione di aggiornamento catastale**. A decorrere dal 2011 l'Agenzia del Territorio provvederà a monitorare costantemente, anche con la collaborazione dei Comuni, la **“corrispondenza”** tra gli immobili risultanti nelle banche dati e quelli presenti sul territorio. Agli immobili che non risultano dichiarati in Catasto sarà

attribuita la rendita dall'1.1 dell'anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale.

Dati catastali negli atti immobiliari (art. 19, commi da 14 a 16)

Per gli **atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali** su fabbricati già esistenti, per le **unità immobiliari urbane, a decorrere dal prossimo 1.7.2010:**

- » il notaio è tenuto a **verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari;**
- » è necessario indicare, **a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto** dell'immobile.

Anche per gli **atti** aventi ad oggetto la **registrazione di contratti di locazione o affitto** di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende **necessaria l'indicazione dei dati catastali** degli immobili. L'omissione è punita con la sanzione ex art. 69, DPR n. 131/86 (dal 120% al 240% dell'imposta).

Notifica avviso di liquidazione imposta registro e ipocatastali (art. 38, Comma 5)

Per quanto riguarda **l'imposta di registro e le imposte ipocatastali connesse alla registrazione di atti, l'ufficio provvede alla notifica dell'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta** versata qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto relativo a diritti su immobili, risulti **dovuta una maggiore imposta, entro il termine di 60 giorni** (anziché 30) dalla presentazione del modello unico informatico.



FISCO

Limitazioni all'uso del contante (art. 20)

Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il **limite all'uso del contante e dei titoli al portatore**, dalla soglia attuale di € 12.500, è portato a **€ 5.000**. Da ciò consegue quindi che:

- » il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 5.000;
- » gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- » il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 5.000 entro il 30.6.2011. Le sanzioni previste per la violazione di tali limitazioni sono, in ogni caso, non inferiori a € 3.000.

“Ritorno” degli elenchi IVA (art. 21)

Per contrastare le frodi IVA, è previsto l'obbligo di **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, le operazioni rilevanti ai fini IVA** di importo pari o superiore a € 3.000. Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate fisserà modalità e termini di presentazione.

Nuovo redditometro (art. 22)

In merito all'accertamento sintetico dei **redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è ancora scaduto, è applicabile il “nuovo redditometro”** che, seppur basato come in passato sul principio che le spese sostenute dal contribuente derivano da un reddito conseguito, è caratterizzato da **nuove modalità di calcolo del reddito sinteticamente determinato**.

In particolare, si segnala che:

- » **i contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare e all'area territoriale** di appartenenza;
- » le **spese** sostenute hanno un **impatto diverso** a seconda che siano considerate **voluttuarie** ovvero **“di base”**;
- » assumono rilevanza le **spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell'anno preso in esame, con l'esclusione quindi dei c.d. incrementi patrimoniali**, quale, ad esempio, l'acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava spesa sostenuta con introiti del quinquennio;
- » per la determinazione del reddito assumono rilevanza soltanto gli oneri deducibili di cui all'art. 10, TUIR e le detrazioni d'imposta normativamente previste;
- » resta ferma **in capo al contribuente la possibilità/l'onere di provare che le spese sono state sostenute con redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi** da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.

N.B. L'accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, anche solo per un anno (non più per 2 periodi d'imposta), lo **scostamento** del reddito dichiarato da quello presunto è pari al 20% (non più 25%).

Per l'applicazione è necessario attendere l'emanazione dell'apposito **Decreto attuativo**.

Controllo delle imprese “apri e chiudi” (art. 23)

Le imprese che **cessano l'attività entro 1 anno dalla data di inizio** saranno inserite in una lista di selezione dei **sogetti da sottoporre a controllo** da parte dell'Agenzia delle Entrate, della G.d.F. nonché dell'INPS.

Controllo delle imprese “in perdita sistematica”

(art. 24)

Particolare attenzione nei controlli fiscali sarà rivolta alle **“imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta”**.

Ritenuta d'acconto per pagamenti per i quali si beneficia di Detrazioni/deduzioni (art. 25)

Dal **1° luglio 2010** i soggetti che eseguono interventi di ristrutturazione edilizia (bonus 36%) o di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione del 55%) saranno obbligati a versare all'Erario la **ritenuta fiscale del 10% sull'importo incassato per i lavori**. Il versamento della ritenuta avverrà in corso d'anno e **sarà operato dalle Banche e dalle Poste italiane s.p.a.**, che assumeranno la qualifica di sostituto d'imposta. L'imprenditore potrà poi recuperare il versamento in sede di pagamento delle proprie imposte.

Operazioni intracomunitarie e dichiarazione di inizio attività (art. 27)

I **sogetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicare tale volontà nella comunicazione di inizio attività**, la cui mancata autorizzazione potrà essere emessa dall'Ufficio entro 30 giorni dall'attribuzione della partita IVA. Con apposito provvedimento l'Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di diniego ovvero di revoca dell'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni. Contestualmente è prevista l'istituzione di una **banca dati dei soggetti IVA** che operano in ambito intracomunitario.

Controlli sui percettori di redditi di lavoro dipendente (art. 28)

Al fine di individuare i soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso **l'incrocio dei dati in possesso dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate**, l'Agenzia effettuerà controlli nei confronti dei soggetti che risultano aver **percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilato** per i quali, all'INPS risultano **versati i contributi e non risultano effettuate le ritenute**.

Concentrazione della riscossione nell'accertamento (art. 29)

Processo di accelerazione della riscossione delle somme dovute in seguito ad accertamento dell'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di Iva. Riduzione dei tempi intercorrenti tra la notifica degli avvisi di accertamento e quelli di notifica della cartella di pagamento.

La fase che precede l'esecuzione forzata, le nuove modalità e i nuovi termini impegnano contribuente, Agenzia delle entrate e agente della riscossione al rispetto delle scadenze. Previste anche modalità di colloquio tra ente creditore e agente della riscossione. L'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva e il connesso provvedimento sanzionatorio costituiscono, **a decorrere dal 1° luglio 2011**, titolo esecutivo all'atto di notifica del contribuente. Devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati.

Divieto compensazione somme iscritte a ruolo (art. 31)

A decorrere **dall'1.1.2011**, è vietata la compensazione dei crediti ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n.241/97 relativi a imposte erariali **fino a concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori e **per i quali è scaduto il termine di pagamento**.

In caso di inosservanza, è applicata **la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato**.

Con un apposito Decreto saranno disciplinate le modalità con le quali sarà possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo.

A decorrere dall'1.1.2011 le disposizioni di cui all'art. 28-ter, DPR n. 602/73, che disciplinano l'erogazione di un **rimborso d'imposta in presenza di un'iscrizione a ruolo, saranno applicabili soltanto per i ruoli di ammontare pari o superiore a € 1.500**.

Apertura /chiusura rapporti con operatori finanziari (art.34)

Arriva l'obbligo per i non residenti di indicare il codice fiscale per l'apertura o la chiusura di rapporti continuativi con operatori finanziari.(banche, società, Poste Italiane, intermediari finanziari, ecc.)

Disposizioni antifrode (art.36)

Il ministero dell'Economia dovrà varare una black list dei Paesi dove c'è il maggior rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e si è assenza di scambio di informazioni in materia fiscale. I destinatari delle

misure devono astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali nei paesi individuati dalla black list. Pesanti sanzioni per chi viola le nuove disposizioni.

Operazioni sospette - Ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette da cui deriva l'obbligo di segnalazione all'UIF, il Decreto dispone che costituisce un **elemento di sospetto: "il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro"**.

Notifica di atti ed elezione del domicilio da parte del contribuente (art. 38, comma 4, lett. A)

Per effetto della modifica dell'art. 60, dpr n. 600/73, è ora previsto che, qualora il contribuente, ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti, intenda eleggere domicilio presso una persona o un Ufficio del comune del proprio domicilio fiscale, **il domicilio prescelto debba risultare da un'apposita comunicazione** (e non più dalla dichiarazione annuale) da inviare al competente Ufficio a mezzo raccomandata a/r ovvero **in via telematica** con modalità che saranno stabilite dall'agenzia delle entrate con uno specifico provvedimento.

Inoltre, è previsto che ai fini delle notificazioni, le variazioni dell'indirizzo hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello della variazione anagrafica (per le persone fisiche) o della Comunicazione di inizio attività ex art. 35, dpr n. 633/72 o dal modello previsto per l'attribuzione del codice fiscale per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini iva.

Notifica della cartella di pagamento (art. 38, comma 4, lett. B)

È prevista la possibilità, per l'agente della riscossione, di notificare al contribuente la cartella di pagamento anche **mediante posta elettronica certificata (pec)**, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

Contenzioso tributario (art. 38, comma 9)

In materia di contenzioso tributario è stato **limitato ad un massimo di 150 giorni il periodo di sospensione dell'atto impugnato** disposto a fronte della specifica richiesta del ricorrente alla Commissione provinciale competente qualora dall'atto stesso possa derivargli un danno grave ed irreparabile. E' stata altresì prevista la cessazione degli effetti della sospensione oltre che a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, in ogni caso per il decorso dei 150 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

Esclusione compilazione quadro rw del mod. Unico (art. 38, comma 13)

È prevista l'esclusione dall'obbligo di compilazione del quadro RW del mod. UNICO PF con riguardo:

- » alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano
- » alle persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia
- » ai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in altri Stati limitrofi (c.d. "transfrontalieri"), con riguardo agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa stessa.



INCENTIVI ALLO SVILUPPO

Iniziative economiche in Italia da parte di operatori UE (art. 41)

Le imprese residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica possono richiedere, mediante un apposito interpello all'Amministrazione finanziaria, di applicare la **normativa tributaria vigente in uno Stato comunitario anziché quella italiana**. Le modalità attuative di tale disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

Reti di imprese (art. 42)

Alle "reti di imprese", ossia ai contratti con i quali due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato, è previsto il riconoscimento di *"vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I."*. È demandata ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione dei requisiti al cui sussistere si realizza una rete di imprese.

Procedure concorsuali (art. 48)

Norma per favorire e promuovere l'erogazione di nuovi finanziamenti all'impresa in difficoltà sia da parte di intermediari bancari e finanziari, sia da parte di soci. Introdotti elementi di flessibilità ed efficienza nella disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito. Con riguardo alle procedure concorsuali è disposta la prevedibilità, nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di specifiche categorie di crediti. E' ora previsto che siano prevedibili:

- » **crediti derivanti da finanziamenti** effettuati:
 - > da banche ed intermediari finanziari;
 - > **dai soci**, fino a concorrenza dell'80% del loro ammontare;

» **compensi spettanti al professionista** incaricato di predisporre la relazione da allegare alla domanda di concordato a condizione che sia omologato.

E' inoltre previsto che il **divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore da parte dei creditori** possa essere richiesto anche dall'imprenditore nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo, mediante il deposito in Tribunale di una specifica documentazione.



LAVORO

Imposta sostitutiva su premi produttività (art. 53)

A favore dei **lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a € 40.000**, è disposto l'assoggettamento, per il periodo 1.1. 2011 - 31.12.2011 e **fino al limite di € 6.000 lordi, ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali con riguardo alle somme erogate per gli **incrementi di produttività**, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa.

È altresì previsto uno **sggravio dei contributi** dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. La misura del beneficio fiscale e contributivo sarà individuata entro il 31.12.2010.

Differimento acconti IRPEF 2011 e 2012 (art. 55)

Con un apposito Decreto potrà essere disposto il **differimento del versamento dell'acconto IRPEF dovuto per il 2011 e il 2012**.



PUBLICA AMMINISTRAZIONE

P.A. Nuovi sistemi di pagamento (art.4)

L'obiettivo è favorire una maggiore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti.

A regime, il processo offrirà al cittadino la possibilità di ricevere somme mediante accredito su una carta elettronica "istituzionale" già in suo possesso (come la tessera sanitaria o la carta multi servizi Inps). È previsto un canone a carico del gestore finanziario del servizio, stabilito nello 0,20% dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte.

IVA e Tariffa Igiene Ambientale (art.14)

Viene data un'interpretazione autentica della norma in base alla quale viene attribuita natura non tributaria alla TIA con la conseguente applicazione dell'IVA alla tariffa.

Pensioni: cosa cambia con la manovra »

La recente manovra correttiva sui conti pubblici ha definito una nuova stretta pensionistica che allontana la possibilità di andare in pensione. Parafrasando un tormentone che fotografa la nuova situazione si potrebbe dire: “tanto più tardi, tanto peggio” per chi andrà in pensione dal prossimo anno. È infatti opportuno chiarire che **saranno direttamente colpiti i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici di anzianità e vecchiaia a partire da gennaio 2011.**

Le modifiche introdotte sono sostanziali e toccano il sistema pensionistico italiano, sia nel pubblico impiego che in quello privato.

Addio quindi alla pensione dopo 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. A causa dell'introduzione della "**finestra unica**" i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione **dopo 12 mesi** dal raggiungimento dei requisiti minimi, e i

lavoratori autonomi addirittura dopo 18 mesi. Dunque si andrà in pensione dopo 41 anni di contributi.

Vale la pena precisare inoltre che, raggiunti i 40 anni lavorativi, i **contributi previdenziali successivi** contribuiranno in maniera infinitesimale ad aumentare la propria pensione.

Le pensioni di anzianità e di vecchiaia salgono quindi a 66 anni per gli uomini e a 61 anni per le donne.

A confermare che la natura strutturale dell'intervento è inoltre l'intenzione di legare **dal 1° gennaio 2015 l'età pensionabile all'aspettativa di vita media.** Ciò significa che maggiore sarà l'aspettativa di vita media in Italia e più tardi si andrà in pensione. L'incremento stimato è di oltre un mese all'anno: in base a questo metodo di calcolo si prevede che nel 2024 si andrà in pensione oltre i 67 anni.

1. INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

1.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità e delle pensioni di vecchiaia (articolo 12 commi 1-6) Viene disposta una nuova disciplina delle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni di anzianità per i lavoratori dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi e soggetti iscritti alla Gestione Separata che maturano i requisiti dall'anno 2011. (ad eccezione del personale del comparto scuola che accede al pensionamento con un'unica finestra, prevista a settembre di ogni anno). Viene inoltre introdotta una nuova disciplina sulle decorrenze per le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate in regime di totalizzazione.

1.1.2 Pensione di VECCHIAIA

I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il **diritto all'accesso** al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato oppure alla più elevata età pensionabile prevista per le lavoratrici del pubblico impiego (un anno ogni due, fino al raggiungimento dei 65 anni.), conseguono il **diritto alla decorrenza** del trattamento pensionistico:

- a) trascorsi **dodici mesi** dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la pensione è liquidata a carico di una forma di previdenza dei **lavoratori dipendenti**;
- b) trascorsi **diciotto mesi** dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la pensione è liquidata da una delle Gestioni Separate dei **lavoratori autonomi**. Vengono quindi abolite le attuali finestre trimestrali introducendo un periodo di attesa, uguale per tutti, rispetto alla data di maturazione del diritto. Di conseguenza, ogni mese si aprirà una finestra per tutti coloro che dodici o diciotto mesi prima hanno maturato i requisiti di età e di contribuzione. Per le pensioni liquidate a carico della Gestione Separata viene superata l'attuale distinzione tra iscritti e non iscritti ad altra gestione, prevedendo un'attesa di diciotto mesi, uguale per tutti.

Gli effetti della nuova disciplina, rispetto a quella attuale, sulla pensione di vecchiaia consistono in uno slittamento dell'acquisizione del trattamento pensionistico che può variare tra i 7 e i 9 mesi per i

dipendenti e tra i 10 e i 12 mesi per gli autonomi, a seconda del mese di maturazione dei requisiti.

Ad esempio, un lavoratore dipendente che maturi i requisiti a gennaio 2011, secondo l'attuale normativa avrebbe acquisito la pensione con decorrenza luglio 2011, mentre, secondo la nuova disciplina la acquisirà da febbraio 2012 con una differenza di sette mesi; se lo stesso lavoratore maturasse i requisiti a marzo 2011 i mesi che perderebbe sarebbero, invece, ben 9 in quanto con l'attuale disciplina, la decorrenza sarebbe stata sempre luglio 2011 e con la nuova sarà, invece, aprile 2012.

1.1.3 Pensione di ANZIANITÀ e liquidate nel sistema contributivo prima dell'età pensionabile

Del tutto simile è la disposizione riguardante le pensioni di anzianità - e le pensioni liquidate con il sistema contributivo prima dell'età pensionabile - per le quali è previsto un periodo di attesa pari a dodici o diciotto mesi, secondo la gestione che liquida, a prescindere dal tipo di requisito maturato e cioè se è dei 35 anni di contributi con età e quota, oppure quello dei quaranta anni di contribuzione. Vengono, quindi, abolite le attuali finestre semestrali o trimestrali previste a seconda dei requisiti raggiunti.

Per la pensione di anzianità e per le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema retributivo prima dell'età pensionabile, i trattamenti a carico della Gestione Separata hanno il medesimo tempo di attesa di diciotto mesi, previsto per le pensioni a carico delle Gestioni Separate dei lavoratori autonomi.

Gli effetti della nuova disciplina sulla pensione di anzianità sono ridotti rispetto a quelli che si registrano per la pensione di vecchiaia in quanto per la pensione di anzianità - salvo quelle acquisite con 40 anni di contributi - vigeva già la finestra semestrale. In sostanza si verifica uno slittamento dell'acquisizione del trattamento pensionistico che può variare tra 1 e 6 mesi, a seconda del mese di maturazione dei requisiti, sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi. Infatti, la differenza dei mesi già sussiste nell'attuale normativa.

Ad esempio, un lavoratore dipendente che maturi i requisiti a gennaio 2011, secondo l'attuale normativa avrebbe acquisito la pensione con decorrenza gennaio 2012, mentre, secondo la nuova disciplina la acquisirà da febbraio 2012 con una differenza di un mese; se lo stesso lavoratore maturasse i requisiti a giugno 2011 i mesi che perderebbe sarebbero, invece, 6 in quanto con l'attuale disciplina, la decorrenza sarebbe stata sempre gennaio 2012, mentre, con la nuova disciplina, sarà luglio 2012.

Se il lavoratore avesse la pensione liquidata da una delle Gestioni Separate dei lavoratori autonomi la decorrenza sarebbe spostata in avanti di 6 mesi sia con la vecchia che con la nuova disciplina, con una perdita identica a quella dei lavoratori dipendenti.

Per le pensioni acquisite con 40 anni di contributi il ritardo nell'acquisizione della pensione ricalca la situazione descritta per le pensioni di vecchiaia.

Soggetti esclusi

Si deve ritenere che i **soggetti autorizzati ai versamenti volontari** antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, manterranno - oltre alla disciplina sui requisiti di accesso previsti prima delle due riforme (35 anni di contributi e 57 anni di età, oppure 40 anni di contributi) - anche la vecchia disciplina sulle decorrenze (4 finestre l'anno).

Occorre inoltre ricordare che, in via sperimentale e fino al 2015 in base alla legge 247/2007, viene data la possibilità di accedere al pensionamento con i requisiti di 35 anni di contribuzione e 57 o 58 anni di età, alle **lavoratrici che optino per il sistema di calcolo contributivo**. Si deve ritenere che le donne optanti possano accedere al pensionamento secondo le due finestre semestrali attualmente previste.

1.1.4 Deroghe

Mantengono la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della decreto/manovra, pur maturando i requisiti dal 2011, i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa ed alcune altre categorie di lavoratori che di seguito si illustrano:

> **Soggetti in preavviso al 30 giugno 2010** mantengono l'attuale disciplina solo se maturano i requisiti di età e di contribuzione - previsti per la pensione - entro la cessazione del rapporto di lavoro. Al riguardo si ritiene che, al pari di quanto già avvenuto in occasione dell'introduzione delle finestre per la pensione di vecchiaia, per periodo di preavviso debba intendersi quello previsto dal CCNL.

> Destinatari di trattamenti di mobilità o a carico di fondi di solidarietà di settore

La deroga prevede il mantenimento dell'attuale disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, ancorché i requisiti di legge vengano maturati dal gennaio 2011, anche questa volta, soltanto nei limiti di 10.000 lavoratori. In particolare i lavoratori interessati sono quelli:

- collocati in mobilità sulla base di **accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010** e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- collocati in **mobilità lunga** per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore all'entrata in vigore del decreto.

L'INPS, come già previsto in passato, provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori in questione al fine di verificare il raggiungimento del limite delle 10.000.

ATTENZIONE Occorre precisare che tutti coloro che maturano i requisiti entro l'anno 2010 mantengono l'attuale disciplina. Come pure potranno accedere al pensionamento in qualsiasi momento tutti coloro per i quali si sia già aperta una finestra.

1.1.5 Pensioni liquidate in regime di TOTALIZZAZIONE

In relazione alle **pensioni da liquidare in regime di totalizzazione** la decorrenza ha effetto dall'entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010) e, pertanto, lo slittamento dei diciotto mesi rispetto alla maturazione dei requisiti, sarà applicabile per tutti coloro che maturano i requisiti da tale data. **Nel caso di soggetti che abbiano maturato i requisiti prima del 31 maggio 2010** e presentino domanda successivamente, possono acquisire la pensione dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Per le **pensioni di reversibilità** la decorrenza resta ferma al mese successivo al decesso del dante causa, mentre le **pensioni di inabilità** continueranno ad avere decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda.

1.2 Doppio inquadramento previdenziale dei soci lavoratori ed amministratori di società (articolo 12, comma 11)

L'articolo 12, comma 11, dispone che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori

diretti che vengono iscritti nelle relative gestioni previdenziali.

Restano esclusi da tale principio, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione separata dell'Inps. Di conseguenza, viene **confermato l'obbligo della doppia iscrizione**, alla gestione commercianti e alla gestione separata, per i soggetti che svolgono contemporaneamente, anche nella stessa impresa, attività di lavoro autonomo e attività di amministratore.

Trattandosi di una norma interpretativa è del tutto evidente che l'obbligo della doppia iscrizione, e di conseguenza del versamento della doppia contribuzione, decorre dal 1° gennaio 1997, ferme restando le posizioni per le quali si sono maturati i termini di prescrizione.

2. RIDUZIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI INVALIDITÀ (articolo 10)

2.1 Elevazione della percentuale di invalidità per la concessione dell'assegno di invalidità

Per le domande presentate dal 1° giugno 2010, volte ad ottenere l'assegno mensile di invalidità civile, la riduzione della capacità lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi è **elevata alla misura pari o superiore all'85 per cento**. Restano salvi i diritti acquisiti dai soggetti che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, a tale data, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni. È del tutto evidente che restano esclusi dalla elevazione tutti coloro che abbiano presentato domanda entro il 31 maggio 2010.

2.2 Rettifica per errore (comma 2)

Le norme in materia di "rettifica per errore", già previste per le prestazioni INAIL, si applicano anche alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità, nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS. L'Istituto pertanto, potrà rettificare, entro dieci anni - decorrenti dalla data di notifica dell'originario provvedimento errato - le prestazioni concesse in caso di errore commesso, in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione. In ogni caso, non sono previsti termini in caso di dolo o colpa grave.

2.3 Responsabilità penale dei medici certificatori

(comma 3)

Sono colpiti dalla nuova norma i medici che, consapevolmente, certificano falsamente uno stato di malattia o di handicap, dal quale deriva il pagamento di prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nel caso in cui tali trattamenti economici vengono revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari il medico può essere punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 ad 1.600 euro. Il medico è, inoltre, obbligato a risarcire il danno patrimoniale, in misura pari all'importo corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subito dall'Amministrazione. In caso di revoca i medici vengono, in ogni caso, segnalati dalle Commissioni di verifica alla Corte dei Conti per eventuali azioni di responsabilità. La eventuale sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il reato commesso comporta, per il medico, la radiazione dall'albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.

2.4 Verifiche straordinarie (comma 4)

L'INPS per il triennio 2010 - 2012 dovrà effettuare un piano straordinario di verifica nei confronti delle singole posizioni degli invalidi civili, l'operazione di controllo straordinario si aggiunge alla attività di verifica che l'INPS effettua dal 2004 sui verbali emessi dalla ASL.

2.5 Accertamento dell'handicap per gli studenti

(comma 5)

Viene riscritta anche la normativa che attesta l'invalidità di un alunno. La certificazione dovrà venire dalle Aziende sanitarie, attraverso strutture collegiali. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità. Ciò al fine di rendere più rigorosa la procedura per il riconoscimento dell'alunno disabile con diritto all'insegnante di sostegno.

3. CASELLARIO DELL'ASSISTENZA

(articolo 13, commi da 1 a 5)

Il Casellario dell'assistenza sarà istituito presso l'Inps, come banca dati unitaria e generale delle prestazioni di natura assistenziale erogate su tutto il territorio nazionale. La norma specifica poi alcuni requisiti reddituali necessari per accedere alle prestazioni previdenziali. Le prestazioni sono collegate al reddito, per ciascun anno solare, sulla base del reddito dell'anno precedente. Si prevede, poi, per i redditi da pensione, che sono a conoscenza dell'Inps, che vengano presi in considerazione i redditi dell'anno in corso. Arriva l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali da parte dei pensionati agli enti previdenziali, limitatamente ai redditi per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria e, pure, la sospensione della prestazione collegata al reddito in caso di mancata comunicazione nei tempi e modi che saranno stabiliti dai singoli enti.

4. MODIFICHE ALLA LEGGE

N. 14/2009 (articolo 13, comma 6)

Vengono introdotte importanti modifiche alla legge 14/2009 che aveva introdotto i nuovi criteri di accertamento dei dati reddituali ai fini dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali legati al reddito. Il decreto della manovra stabilisce che, ai fini dell'erogazione delle prestazioni soggette a limiti di reddito, **il reddito rilevante è quello conseguito nell'anno solare precedente.**

Inoltre, verrà considerato rilevante, ai fini di una corretta erogazione della prestazione previdenziale ed assistenziale legata al reddito, il reddito dell'anno in corso qualora questo sia già a conoscenza degli istituti che erogano le prestazioni in quanto presente nel casellario centrale dei pensionati (come, ad esempio, le pensioni erogate dall'INPS stesso o dallo Stato).

I soggetti titolari di prestazioni legate al reddito non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sono devono comunicare i dati reddituali incidenti sulle prestazioni stesse, con le modalità ed entro i termini stabiliti dagli enti previdenziali.

In realtà l'INPS, in virtù del decreto anticrisi del 2009 aveva chiarito che avrebbero dovuto presentare il modello RED i pensionati e/o i loro familiari esonerati dal presentare le dichiarazioni fiscali (modello 730 e Unico 2010) e titolari di redditi esenti da IRPEF, qualora questi siano rilevanti ai fini delle prestazioni.

In **caso di mancata comunicazione**, la prestazione viene sospesa nel corso dell'anno successivo a quello nel quale la dichiarazione doveva essere resa.

La prestazione viene ripristinata qualora pervenga all'ente previdenziale la comunicazione reddituale entro sessanta giorni dalla sospensione.

Il ripristino avviene dal mese successivo alla comunicazione con accertamento del diritto anche per l'anno in corso. *La norma non dispone nulla riguardo ai ratei compresi tra la sospensione e il ripristino della prestazione.*

In caso di mancata comunicazione, trascorsi sessanta giorni dalla sospensione, la prestazione legata al reddito viene revocata con recupero di tutte le somme corrisposte nel corso dell'anno in cui la dichiarazione doveva essere resa.

Ad esempio, nel caso in cui un soggetto che percepisce l'integrazione al trattamento minimo non comunichi entro il 30 giugno 2010 i redditi conseguiti nell'anno 2009, l'ente pensionistico, nel corso dell'anno 2011, provvede a sospendere la prestazione.

In tale situazione possono verificarsi due casi:

> il soggetto inoltra la dichiarazione RED entro 60 giorni dalla sospensione e, di conseguenza, la prestazione viene ripristinata - sempre che sussista il diritto per l'anno 2011 - dal mese successivo alla comunicazione stessa;

> il soggetto non inoltra la dichiarazione RED entro 60 giorni dalla sospensione e, di conseguenza, la prestazione viene revocata e vengono recuperate tutte le somme erogate a partire dall'anno precedente (2010).

E' evidente che, qualora l'INPS non provveda a revocare la prestazione entro l'anno successivo a quello nel quale la dichiarazione doveva essere presentata, sarà possibile contestare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 412/91, il debito ricadente oltre i due anni precedenti.

Ad esempio, nel caso in cui un soggetto che percepisce l'integrazione al trattamento minimo non comunichi entro il 30 giugno 2010 i redditi conseguiti nell'anno 2009 e l'ente pensionistico provvede prima a sospendere e poi a revocare la prestazione nel corso dell'anno 2013, sarà possibile contestare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 412/91, il debito creatosi per gli anni 2010 e 2011.

5. INDENNIZZO AI SENSI DELLA LEGGE N. 210/1992 (articolo 11, commi 13 e 14)

L'indennizzo aggiuntivo per i soggetti danneggiati da trasfusioni o vaccinazioni non deve essere rivalutato secondo il tasso di inflazione.

6. CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

7.1 Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate per contrastare la microevasione (articolo 28)

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei flussi informativi dell'INPS, esegue controlli sulle posizioni di quei soggetti che non hanno dichiarato i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti, sui quali è stata versata contribuzione e non risultino effettuate le regolari trattenute. Saranno soggette a controllo tutte le posizioni di quei soggetti che non dichiarano fiscalmente i redditi conseguiti e che usufruiscono di prestazioni sociali agevolate di vario genere per le quali è necessario l'inoltro all'INPS della dichiarazione ISEE.

7.2 Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS (articolo 30)

A partire dal 1° gennaio 2011 le somme dovute qualunque titolo all'INPS verranno recuperate non più attraverso l'emissione di un avviso bonario e l'eventuale conseguente iscrizione a ruolo, ma attraverso la **notifica di un "avviso di addebito" avente già valore di titolo esecutivo**, tale quindi da consentire all'Istituto l'esecuzione forzata ovvero il pignoramento dei beni del debitore.

Affinché l'avviso sia ritenuto valido deve contenere il codice fiscale del debitore, i dati relativi al debito, periodo di riferimento e causale, distinto in quota capitale e sanzioni e l'agente di riscossione competente in base al domicilio fiscale del debitore.

Il pagamento degli importi a debito notificati deve essere effettuato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della notifica dell'avviso, pena l'esecuzione forzata.

E' prevista, comunque, la facoltà di proporre ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.

La presentazione del ricorso sospende l'azione di recupero fino alla decisione del ricorso stesso. In caso di reiezione del ricorso o di accoglimento parziale, con conseguente rideterminazione del debito, il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data di notifica. **Decorso il termine di 90 giorni senza**

che sia stato proposto ricorso o in assenza di pagamento, l'agente incaricato alla riscossione procede entro i trenta giorni successivi, sulla base del titolo esecutivo, senza la notifica della cartella di pagamento, all'espropriazione forzata.

Nel caso di **recupero di somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali**, l'avviso di addebito è consegnato all'agente di riscossione che provvede contestualmente alla notifica dell'avviso al recupero delle somme.

In caso di mancato pagamento trascorsi 30 giorni dalla notifica del titolo esecutivo procede all'esecuzione forzata. In ogni caso l'esecuzione forzata deve essere avviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

7. REDDITI DI PENSIONE (art. 38, comma 7)

Nei confronti dei titolari di **redditi di pensione non superiori a € 18.000** è previsto che:

- » **le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno**, se di importo superiore a € 100, sono prelevate in un numero **massimo di 11 rate**, senza interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- » può essere richiesto all'ente che corrisponde tale reddito di trattenere l'importo del canone RAI in un numero massimo di 11 rate, senza interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La richiesta deve essere presentata entro il 15.11 dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento RAI. Le stesse modalità di trattenuta mensile possono essere applicate, su richiesta dell'interessato, anche con riguardo ad altri tributi.

Lo Speciale è stato chiuso il 17 Giugno 2010.

Tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul nostro sito:
www.asarva.org/speciali/



Pensa oggi al tuo domani.

Con noi puoi sapere subito
quando andrai in pensione.

Per avere il tuo
checkup previdenziale
GRATUITO
vieni in una delle sedi
del nostro Patronato »

Dove siamo:

VARESE - Viale Milano, 5 - Tel. 0332 256317
da LUNEDI' a GIOVEDI' 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 15.30
VENERDI' - dalle 8.30 alle 13.00

VARESE - Via Sanvito Silvestro, 94 - Tel. 0332 256774 - 775
LUNEDI' - MERCOLEDI' 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 16.30
MARTEDI' - GIOVEDI' 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 16.00
VENERDI' 8.00 / 13.00

GALLARATE - Viale Milano, 69 - Tel. 0332 256616
LUNEDI' - MARTEDI' 9.00 / 12.30
GIOVEDI' 9.00 / 12.00

BUSTO ARSIZIO - Via F. Baracca, 5 - Tel. 0332 256528
MARTEDI' 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 16.30 su appuntamento
GIOVEDI' 8.30 / 12.00

SARONNO - Via Sampietro, 112 - Tel. 0332 256424
LUNEDI' - MARTEDI' 9.00 / 12.30
GIOVEDI' 9.00 / 12.00

LUINO - Via Dante, 49 - Tel. 0332 256317
LUNEDI' 11.00 / 13.00 _ 14.00 / 16.00 su appuntamento

TRADATE - Via Del Carso 35 - Tel. 0332 256528
LUNEDI' 8.30 / 13.00 _ 14.00 / 16.30 su appuntamento
MERCOLEDI' 8.30 / 11.30 su appuntamento



Associazione Artigiani della Provincia di Varese


Confartigianato
Imprese